Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 69° — **ROMA - Sabato, 22 dicembre 1928 - ANNO VII** — **Numero 297**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso **l'Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — **Aquila**: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — **Asmara**: *A. A. e F. Cicero.* — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libreria editrice Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. **Bengasi**: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libreria internazionale Istituto Italiano di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libreria editrice Cappelli Licinio*, via Farini, 6; *Messaggerie Italiane*, via Milazzo, 11. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Buenos Ayres: *Libreria Italiana Moderna Alfredo E. Mele e C.*, **Lavalle, 485.** — **Caltanissetta**: *P. Milia Russo* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libreria Editrice Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internazionale*, via Vittorio Emanuele, 135. — **Catanzaro**: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Messaggerie Italiane*, Canto dei Nelli, 10. — Fiume: *Libreria Popolare « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vittorio Emanuele, 12. — Genova: *Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.; Società Editrice Internazionale*, via Petrarca, 22-24-t; *Messaggerie Italiane*, via degli Archi P. Monum. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi; Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, Viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana.*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola; Messaggerie Italiane; Libreria Littorio.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *Messaggerie Italiane*, via Mezzocannone, 7; *A. Vallardi.* — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26. — Nuoro: *Margaroli Giulio.* — Padova: *Angelo Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24. — Parma: *Libreria Fiaccadori, Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporard) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: *Intendenza di Finanza* (Servizio vendita). — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.* Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *Messaggerie Italiane*, via del Pozzetto, 118; *A. Vallardi*, Corso Vitt. Eman.; *Libreria Littorio; Istituto Geogr. De Agostini; Compagnia Ital. Turismo*, via Marghera, 6. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, Piazza Municipio, 9. — **Sassari**: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Carignano; *Società Editrice Internazionale*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Messaggerie Italiane*, via dei Mille, 24. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Editrice Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli.* — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — **Vicenza**: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONI SPECIALI. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO.

I signori abbonati che non avessero ancora rinnovato l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » del Regno d'Italia per l'anno 1929 sono pregati, nel loro interesse, di farlo subito.

La Libreria dello Stato (Ministero delle finanze) non può garantire l'invio dei numeri già pubblicati agli associati che rinnoveranno l'abbonamento ad anno iniziato.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

CONCORSI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Società nazionale di navigazione, in liquidazione, in Genova: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1928.

Società generale italiana Edison di elettricità, in Milano: Elenco delle obbligazioni del prestito di L. 10,000,000 al 4.50 per cento della ex Società imprese elettriche Conti, sorteggiate nella 14ª estrazione del 1° dicembre 1928 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Società anonima per le ferrovie dell'Alta Valtellina, in Milano: Elenco dei titoli estratti l'11 dicembre 1928 e di quelli estratti precedentemente e non ancora presentati per il rimborso.

Società emiliana di ferrovie, tramvie ed automobili, in Modena: Elenco delle azioni sociali di 1ª categoria estratte il 4 dicembre 1928.

Comune di Recco: Elenco delle cedole estratte l'8 dicembre 1928.

Compagnia Reale delle ferrovie sarde (in liquidazione), in Roma: Elenco delle azioni sorteggiate nella 42ª estrazione del 7 dicembre 1928 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Unione italiana cementi, in Torino: Elenco delle obbligazioni 4.50 per cento sorteggiate nella 14ª estrazione del 25 ottobre 1928 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Società anonima « Parioli », in Roma:
Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 10 dicembre 1928.
Elenco delle obbligazioni distrutte, mediante abbruciamento, il 10 dicembre 1928.

Società nazionale di ferrovie e tranvie, in Roma: Elenco delle azioni sorteggiate nella 7ª estrazione del 15 dicembre 1928 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 3257.

LEGGE 29 novembre 1928, n. 2784.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2128, concernente norme per la progettazione ed esecuzione di opere dello Stato da parte degli uffici tecnici di finanza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2128, concernente norme per la progettazione ed esecuzione di opere dello Stato da parte degli uffici tecnici di finanza.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **3258.**

LEGGE 22 novembre 1928, n. **2785.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2131, riguardante l'approvazione delle convenzioni 11 giugno 1927 col comune di Genova e 25 agosto 1927 con quello di Milano per la cessione di alcuni immobili demaniali e la conseguente costruzione di altri edifici per uso governativo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2131, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 28 novembre successivo, concernente l'approvazione delle convenzioni 11 giugno 1927 col comune di Genova e 25 agosto 1927 col comune di Milano per la cessione di alcuni immobili demaniali e la conseguente costruzione di altri edifici per uso governativo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **3259.**

LEGGE 29 novembre 1928, n. **2786.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 22 marzo 1928, n. 740, concernente interpretazione autentica dell'art. 10 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto di impiego privato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 22 marzo 1928, n. 740, concernente interpretazione autentica dell'art. 10 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto di impiego privato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **3260.**

LEGGE 29 novembre 1928, n. **2787.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 581, recante norme integrative del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2459, relativo alla costituzione del Consorzio obbligatorio tra gli industriali ed i commercianti di marmo greggio e segato dei comuni di Carrara e di Fivizzano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 581, recante norme integrative del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2459, relativo alla costituzione del Consorzio obbligatorio tra gli industriali ed i commercianti di marmo greggio e segato dei comuni di Carrara e di Fivizzano.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI — MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **3261.**

LEGGE 29 novembre 1928, n. **2788.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 15 aprile 1928, n. 854, recante disposizioni sulle sovvenzioni governative per gl'impianti idroelettrici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 15 aprile 1928, n. 854, recante disposizioni sulle sovvenzioni governative per gl'impianti idroelettrici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **3262.**

LEGGE 2 dicembre 1928, n. **2790.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 agosto 1928, n. 2308, riguardante la fusione della Cassa di soccorso per le opere pubbliche in Sicilia col Banco di Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 17 agosto 1928, n. 2308, riguardante la fusione della Cassa di soccorso per le opere pubbliche in Sicilia col Banco di Sicilia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **3263.**

LEGGE 29 novembre 1928, n. **2789.**

Modifiche alle vigenti disposizioni relative all'Istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Venezie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Lo Stato ha facoltà di anticipare all'Istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Venezie, in luogo dei consorzi concessionari di opere di bonifica, il 50 per cento delle spese provvisoriamente determinate nel programma annuale di azione dell'Istituto.

Tale facoltà non potrà più essere esercitata dopo trascorso un quinquennio dall'entrata in vigore del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1649, che provvide al riordinamento dell'Istituto autonomo.

Art. 2.

Nel provvedere alla liquidazione dei crediti dei consorzi concessionari verso lo Stato per l'esecuzione delle opere di bonifica concesse, il contributo governativo sarà diminuito di quella parte di spesa anticipata dallo Stato ai sensi del precedente articolo, che deve rimanere a carico della Provincia e del consorzio dei proprietari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **3264.**

LEGGE 15 novembre 1928, n. **2791.**

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2150, riguardante il personale non insegnante del Regio istituto nautico di Cagliari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2150, riguardante il personale non insegnante del Regio istituto nautico di Cagliari, sostituendo nell'art. 3 alle parole « fermi restando tutti gli altri obblighi, gravami e norme », le parole « fermi restando tutti gli altri obblighi, gravanti a norma ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 3265.

REGIO DECRETO 29 novembre 1928, n. 2780.

Proroga del termine fissato per procedere alle espropriazioni dei beni immobili compresi entro il recinto dell'attuale Aeroporto « Francesco Baracca » a Centocelle.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Visto il R. decreto 16 dicembre 1926, n. 2276 (registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1927, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1927, n. 13), col quale sono state dichiarate di pubblica utilità le espropriazioni dei beni immobili compresi entro il recinto dell'attuale Aeroporto « Francesco Baracca » a Centocelle (Roma);

Accertato che per cause eccezionali le procedure di espropriazione dei detti beni immobili non possono compiersi nel termine utile dei due anni fissato nello stesso Regio decreto, e cioè il 16 dicembre 1928, e che perciò occorre prorogarlo;

Visto l'art. 13 (2° comma) della richiamata legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine utile per compiere le procedure di espropriazione dei beni immobili compresi entro il recinto dell'attuale Aeroporto « Francesco Baracca » a Centocelle (Roma) è prorogato fino al 16 dicembre 1930.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 279, foglio 125. — CASATI.

Numero di pubblicazione 3266.

REGIO DECRETO 3 agosto 1928, n. 2819.

Approvazione della Convenzione per i viaggiatori di commercio, stipulata in Angora, fra il Regno d'Italia e la Repubblica turca, il 23 novembre 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro per le finanze e col Ministro per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione per i viaggiatori di commercio, stipulata in Angora, fra il Regno d'Italia e la Repubblica turca, il 23 novembre 1927.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore un mese dopo lo scambio delle ratifiche della Convenzione di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 279, foglio 146. — SIROVICH.

Convention pour les voyageurs de commerce entre le Royaume d'Italie et la République Turque.

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME D'ITALIE

d'une part et

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TURQUE

d'autre part,

animés du désir de dévélopper leurs relations commerciales et augmenter les échanges de marchandises en facilitant la tâche de leurs voyageurs de commerce, ont décidé de signer à cette fin une Convention et ont nommé dans ce but pour leurs Plénipotentiaires respectifs, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie:

Son Excellence Monsieur Luca Orsini Baroni, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Royaume d'Italie auprès du Gouvernement de la République Turque,

et

Son Excellence le Président de la République Turque:

Son Excellence Tewfik Rouschdy Bey, Ministre des Affaires Etrangères de la République Turque.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1.

Les négociants, fabricants et autres industriels de l'une des Parties Contractantes qui prouveront par la présentation d'une carte de légitimation délivrée par les autorités compétentes de leurs pays, qu'ils y sont autorisés à exercer leur commerce et leur industrie et qu'ils y acquittent les taxes et impôts prévus par les lois, auront le droit, soit personnellement, soit par des voyageurs à leur service, de faire des achats dans le territoire de l'autre Partie Contractante, chez les négociants ou producteurs ou dans les locaux de vente publique. Ils pourront également prendre des commandes chez les négociants et autres personnes qui, dans leur commerce ou leur industrie, utilisent des mar-

chandises correspondant aux offres. Ils pourront aussi transporter avec eux ou se faire envoyer des échantillons ou modèles. Ils ne seront astreints pour les activités énumérées au présent alinéa à aucune taxe ou redevance spéciale.

Art. 2.

Comme échantillons ou modèles sont considérés tous objets représentatifs d'une marchandise déterminée sous la double réserve d'une part, que les dits objets soient susceptibles d'être dûment identifiés lors de la réexportation, d'autre part, que les objets ainsi importés ne représentent pas des quantités ou valeurs telles que, dans leur ensemble, ils n'auraient plus le caractère usuel d'échantillons.

Art. 3.

La carte de légitimation devra être établie conformément au modèle de l'annexe A. Les Parties Contractantes se donneront réciproquement connaissance des autorités chargées de délivrer ces cartes ainsi que les dispositions auxquelles les voyageurs doivent se conformer dans l'exercice de leur commerce.

Il est entendu, toutefois, que les voyageurs de commerce n'auront pas le droit de conclure des affaires de vente pour des commerçants ou industriels autres que ceux visés dans leur carte.

Art. 4.

A l'exception des marchandises prohibées à l'importation, les objets passibles d'un droit de douane ou de toute autre taxe, qui seront importés comme échantillons ou modèles, seront à charge de réexportation de part et d'autre, admis en franchise provisoire de droit d'entrée et de sortie aux conditions prévues dans les articles suivants.

Art. 5.

En faisant leur déclaration en douane, ces voyageurs présenteront, avec trois copies, une liste descriptive, certifiée par les autorités douanières du pays d'exportation, indiquant en détail les échantillons ou modèles importés par eux. S'ils ne sont pas munis de la liste descriptive, ils présenteront, en faisant leur déclaration, une nouvelle liste en trois exemplaires indiquant en détail les échantillons ou modèles.

Les autorités douanières du pays d'importation pourront réclamer la traduction de la liste dans la langue du pays.

Art. 6.

Afin que les échantillons ou modèles puissent être identifiés lors de leur réexportation, ceux-ci seront, dans le pays d'exportation, estampillés ou scellés à la cire ou au plomb, selon leur genre et forme. Les autorités douanières de chaque Partie s'enverront réciproquement et officiellement les modèles de ces estampilles et sceaux pour assurer la vérification de l'authenticité des signes apposés sur les échantillons. Lorsque l'apposition de marques serait impossible ou présenterait des inconvénients, l'identification par voie de photographies, dessins ou descriptions complètes et détaillées est admise. Toutefois, les autorités douanières du pays d'importation pourront pourvoir ces échantillons de signes supplémentaires, aux frais des intéressés, dans tous les cas où lesdites autorités le jugeront indispensable à la garantie de l'identité de ces échantillons lors de leur réexportation.

Hormis ce dernier cas, la vérification douanière consistera simplement à reconnaître l'identité des échantillons et à déterminer le montant des droits et taxes éventuellement exigibles.

Si les échantillons ou modèles ne sont pas munis de signes apposés au pays d'exportation, les autorités douanières du pays d'importation apposeront des signes nouveaux.

Art. 7.

Après la présentation à la douane par l'importateur de la liste descriptive ou de la déclaration des échantillons, il sera procédé à la visite douanière, et si la liste ou la déclaration correspondent aux échantillons et les signes y apposés sont en règle, les droits de douane de chacun de ces échantillons et les taxes de consommation, s'il y a lieu, seront établis et le montant de ces droits et taxes sera versé en dépôt, soit en espèce, soit par une garantie jugée suffisante par les autorités compétentes du pays d'importation. Les dispositions concernant la garantie seront réglées par les Gouvernements respectifs d'une manière générale. Les frais de pesage et autres seront définitivement payés et la liste descriptive ou un des exemplaires de déclaration, dûment légalisé par les autorités douanières, sera rendu à l'importateur.

Toutefois, l'importateur, au lieu de faire calculer et de déposer les droits de chacun des échantillons, selon les articles du Tarif y afférent, aura le droit d'effectuer ces droits sur l'échantillon soumis au taux le plus élevé du Tarif, pour la totalité des échantillons. Les autorités douanières seront tenues d'adhérer à cette proposition.

Art. 8.

Les échantillons ou modèles importés de cette manière seront retournés dans un délai d'un an ou au pays d'exportation ou bien réexportés dans un pays quelconque, soit par la douane d'entrée, soit par une autre. Le délai d'un an peut être prolongé, le cas échéant, par l'autorité douanière du pays d'importation.

Art. 9.

La liste descriptive ou la déclaration et les échantillons ou modèles à réexporter seront présentés par l'intéressé à la douane et celle-ci, après contrôle, effectuera sans retard et contre reçu, le remboursement intégral des droits consignés à l'entrée ou la libération de la caution qui garantit le paiement de ces droits. Ce remboursement ou cette libération ne s'effectuera que pour les échantillons ou modèles réexportés. Les droits de douane tenus en dépôt des échantillons ou modèles non réexportés après l'expiration du délai prévu à l'article 8 ou vendus sur place, seront portés au crédit de l'administration ou perçus des garants.

Art. 10.

Le remboursement des droits consignés à l'entrée ou la libération de la caution pourront être effectués par tous les bureaux douaniers situés aux frontières ou par ceux à l'intérieur du pays qui auront reçu les attributions nécessaires à cet effet. Les Parties Contractantes se communiqueront les listes des bureaux auxquels lesdites attributions auront été conférées.

Art. 11.

Le principe du traitement sur le pied d'égalité avec tout Etat tiers reste d'ailleurs réciproquement sauvegardé quant aux dispositions de la présente Convention.

Ces dispositions ne seront pas applicables au colportage.

La présente Convention sera ratifiée et l'échange des ratifications aura lieu à Angora aussitôt que faire se pourra.

Elle entrera en vigueur un mois après la date de l'échange des ratifications et aura la durée d'un an et demi. A partir de cette date elle restera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par une des Parties Contractantes, cette dénonciation ne devant produire ses effets qu'après l'expiration d'un délai de six mois.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et y ont apposé leur cachet.

Fait en double exemplaire à Angora, le 23 novembre 1927.

(*L. S.*) LUCA ORSINI BARONI (*L. S.*) Dr. ROUSCHDY.

ANNEXE A.

NOM DE L'ETAT
(Autorité de délivrance)

Carte de légitimation pour voyageurs de commerce valable pendant douze mois à compter de la date de la délivrance.

Bon pour . . . .

No de la carte . . . . . .

Il est certifié par la présente que le porteur de cette carte, M . . . .

. . . .

né à . . . .

demeurant à . . . .

rue . . . . No . . . .

possède . . . . (1) . . . .

à . . . .

sous la raison de commerce . . . .

(ou) est commis voyageur . . . . (de la maison
au service . . . .) des maisons

à . . . .

qui possède (1)
possèdent . . . .

sous la raison de commerce . . . .

Le porteur de cette carte se proposant de recueillir des commandes dans les pays susvisés et de faire des achats pour la (les) maison (s) dont il s'agit, il est certifié que ladite (lesdites) maison (s) est (sont) autorisée (s) à pratiquer son (leurs) industrie (s) et son (leurs) commerce (s) à (. . . . .) et y paie (nt) les contributions légales à cet effet.

(. . . . .) le . . . . 192 . . . .

Signature du chef de la (les) maison (s)

Signalement du porteur:

Age . . . .
Taille . . . .
Cheveux . . . .
Signes particuliers . . . . .

Signature du porteur
. . . .

Timbre.

Signature de l'Autorité de délivrance.

(1) Indication de la fabrique ou du commerce.

N. B. — On ne doit remplir que la rubrique 1 du formulaire, lorsqu'il s'agit du chef d'un établissement commercial ou industriel.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. Il Ministro per gli affari esteri:
GRANDI.

Numero di pubblicazione **3267.**

REGIO DECRETO 9 dicembre 1928, n. **2822.**

Data d'inizio del funzionamento dei tribunali di Aosta, Spoleto e Ragusa e delle preture di Fasano e Legnano, ripartizione del personale e norme di attuazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 12 del R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1;
Visto l'art. 9 del R. decreto 31 maggio 1928, n. 1320;
Visto il R. decreto 6 dicembre 1928, n. 2809;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A norma dell'art. 1 del R. decreto 6 dicembre 1928, n. 2809, i tribunali di Aosta, Spoleto e Ragusa e le preture di Fasano e di Legnano cominceranno a funzionare dal 1° febbraio 1929.

Il numero dei magistrati, dei funzionari di cancelleria e segreteria, degli ufficiali giudiziari e degli uscieri nei detti uffici e le correlative diminuzioni nell'organico dei tribunali di Modica, Perugia, Terni ed Ivrea sono determinati come nell'annessa tabella, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Giusta la facoltà concessa dal capoverso dell'art. 1 del Regio decreto anzidetto, gli altri uffici giudiziari istituiti con R. decreto 31 maggio 1928, n. 1320, cominceranno a funzionare nelle date da stabilirsi con successivi Nostri decreti, con i quali verrà anche fissato il numero dei magistrati e dell'altro personale assegnato a ciascun ufficio, con le modalità stabilite dall'art. 3 del R. decreto 6 dicembre 1928, n. 2809, e ferme tutte le facoltà ivi consentite, specialmente per quanto riguarda le modificazioni occorrenti nell'organico di altri uffici.

Art. 2.

In tutti i casi in cui, per effetto della tabella annessa al presente decreto, vi sia riduzione di pianta in qualche uffi-

cio giudiziario, essa cade sui funzionari meno anziani in ciascun grado addetti all'ufficio medesimo, i quali verranno, a giudizio del Ministero, trasferiti gradualmente ad altra sede, possibilmente di loro gradimento.

I funzionari suddetti sono considerati in eccedenza nelle sedi ove attualmente si trovano, e, finchè non si sarà provveduto alla loro destinazione in altri uffici, ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1929, continueranno a prestare servizio nei loro uffici attuali.

Art. 3.

Dal 1° febbraio 1929 tutti gli atti, i giudizi e le istruzioni in materia civile, commerciale e penale si dovranno iniziare davanti gli uffici giudiziari competenti secondo la nuova circoscrizione.

La trattazione degli affari in corso alla data del 1° febbraio 1929 sarà proseguita davanti il giudice competente secondo la circoscrizione attualmente in vigore fino al 30 aprile 1929, alla quale data subentrerà la competenza piena del nuovo giudice. Sono all'uopo richiamate in vigore, per quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 24 marzo 1923, n. 602, sostituendosi alle date 1° luglio, 30 settembre 1923 quelle del 1° febbraio, 30 aprile 1929 e rimanendo in corrispondenza modificati tutti gli altri termini menzionati nel cennato Regio decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 279, foglio 149. — CASATI.

Tabella di ripartizione dei magistrati, funzionari delle cancellerie e segreterie, ufficiali giudiziari ed uscieri fra gli uffici giudiziari sottoindicati.

	Magistratura					Cancellerie e segreterie Ufficiali giudiziari ed uscieri						
	Presidenti	Presidenti di sezione	Giudici	Procuratori del Re	Sostituti procuratori del Re	Cancellieri capi	Primi cancellieri	Cancellieri	Segretari capi	Segretari	Ufficiali giudiziari	Uscieri
CORTE DI APPELLO DI BARI												
Tribunale di Brindisi												
Pretura di:												
Fasano	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	1	—
CORTE DI APPELLO DI CATANIA												
Tribunali di:												
Modica	1	—	4	1	—	1	—	4	1	1	2	2
Ragusa	1	—	4	1	1	1	—	5	1	1	1	2
CORTE DI APPELLO DI MILANO												
Tribunale di Milano												
Pretura di:												
Legnano	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	1	—
CORTE DI APPELLO DI ROMA												
(Sezione di Perugia)												
Tribunali di:												
Perugia	1	1	8	1	1	1	—	9	1	3	2	3
Spoleto	1	—	3	1	—	1	—	3	1	1	1	2
Terni	1	—	3	1	1	1	—	5	1	2	2	3
CORTE DI APPELLO DI TORINO												
Tribunali di:												
Aosta	1	—	2	1	—	1	—	2	1	1	1	2
Ivrea	1	—	3	1	—	1	—	4	1	1	1	2

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Guardasigilli:
ROCCO.

Numero di pubblicazione 3268.

REGIO DECRETO 14 novembre 1928, n. 2821.

Approvazione dello statuto per l'Istituto « Cassa di risparmio di Padova e Rovigo - Istituto interprovinciale ».

N. 2821. R. decreto 14 novembre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto organico per l'Istituto denominato « Cassa di risparmio di Padova e Rovigo - Istituto interprovinciale ».

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1928 - Anno VII

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1928.

Norme per le promozioni nei ruoli del personale subalterno postale telegrafico.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 13 del R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Riconosciuta la opportunità di rimandare il provvedimento riguardante l'ammissione nei ruoli del personale subalterno;

Decreta:

Art. 1.

I posti di commesso superiore nel ruolo speciale (*a*) del personale di 3ª categoria (personale subalterno) tabella n. 3, allegato A, annessa al R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, sono conferiti, per merito comparativo, ai messaggeri, capisquadra ed assimilati di 1ª e 2ª classe, su designazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 2.

I posti vacanti di messaggero, caposquadra ed assimilato di 1ª classe sono conferiti, per merito comparativo, agli agenti del grado immediatamente inferiore, su designazione del Consiglio di amministrazione, sentite le Commissioni di avanzamento.

Art. 3.

I posti vacanti di messaggero, caposquadra ed assimilato di 2ª classe e di primo commesso sono conferiti, per anzianità congiunta al merito, agli agenti del grado immediatamente inferiore, previo parere del Consiglio di amministrazione, su designazione delle Commissioni di avanzamento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino dell'Amministrazione.

Roma, addì 1° ottobre 1928 - Anno VI

Il Ministro: CIANO.

(820)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Emanuele Clemente Ettore Mann fu Alberto, nato a Trieste il 14 novembre 1878 e residente a Trieste, via Mazzini, 44, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Manni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Emanuele Clemente Ettore Mann è ridotto in « Manni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Ada Mann nata Luzzatto di Adolfo, nata il 23 maggio 1881, moglie;
2. Livia di Emanuele, nata il 21 agosto 1908, figlia;
3. Laura di Emanuele, nata il 12 marzo 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(628)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Lidia Mann fu Ernesto, nata a Trieste il 6 aprile 1879 e residente a Trieste, via Gatteri, 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Manni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Lidia Mann è ridotto in « Manni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(629)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giorgio Mann fu Ernesto, nato a Trieste il 28 agosto 1889 e residente a Trieste, via di Scorcola, 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Manni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giorgio Mann è ridotto in « Manni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Bianca Mann nata Weiss fu Emilio, nata il 2 luglio 1893, moglie;
2. Renata Maria di Giorgio, nata il 16 luglio 1917, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(630)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Ali effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha, in data 28 novembre 1928, presentato direttamente alla Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2529, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 novembre 1928, n. 275, concernente la facoltà al Ministro per le finanze di sciogliere le Commissioni provinciali delle imposte dirette.

(822)

S. E. il Ministro per le finanze, in data 5 dicembre 1928, ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 5 dicembre 1928, n. 2638, recante variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1928-29, e convalidazione dei Regi decreti 29 novembre 1928, n. 2621, e 5 dicembre 1928, n. 2637, autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario medesimo.

(823)

S. E. il Ministro per le finanze ha, in data 5 dicembre 1928-VII, presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 dicembre 1928-VII, n. 2635, recante proroga di disposizioni riflettenti la Sezione speciale della Corte dei conti e transitorie variazioni ai ruoli del personale della magistratura e di concetto della Corte dei conti.

(824)

S. E. il Ministro per le finanze, in data 5 dicembre 1928, ha comunicato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 dicembre 1928-VII, n. 2636, recante modifiche al R. decreto 6 maggio 1926, n. 886, concernente provvedimenti per la città di Palermo.

(825)

S. E. il Ministro per le finanze, in data 28 novembre 1928, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2555, che provvede per un nuovo ordinamento dell'Ufficio di verifica e compensazione in dipendenza dei trattati di pace, con sede in Roma, e della relativa sezione istituita in Trieste.

(826)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Concorso per esami a posti di volontario aiutante delle cancellerie e segreterie giudiziarie del Regno.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GIUSTIZIA
E GLI AFFARI DI CULTO

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, ed il R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92;
Visti gli articoli 1 e 2 del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;
Poichè al 30 novembre 1926 nel ruolo di gruppo *B* del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e nel soppresso ruolo di gruppo *C* del Ministero della giustizia, esistevano in complesso 330 vacanze, i cui posti, nel ruolo degli aiutanti, possono conferirsi soltanto in applicazione dell'art. 2, lettera *c*) della legge 16 agosto 1926, n. 1387;

Poichè attualmente nel ruolo di gruppo *C* del personale degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie esistono altre 200 vacanze (indipendenti dalle 330 sopraindicate), che possono ricoprirsi ai termini dell'art. 2, n. 1, della citata legge 16 agosto 1926, n. 1387;
Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 27;
Visto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;
Visto il R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso a 330 posti di volontario aiutante delle cancellerie e segreterie giudiziarie del Regno.

Art. 2.

Al detto concorso possono partecipare:

a) gli agenti subalterni di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, riconosciuti invalidi di guerra ai sensi delle vigenti disposizioni, i quali al 19 gennaio 1926, data di pubblicazione del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, esercitavano da almeno un anno mansioni inerenti alla carriera d'ordine;

b) gli agenti subalterni dell'Amministrazione della giustizia che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 49 e 53 lettera *b*) del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, purchè abbiano presentato regolare domanda di passaggio a categoria superiore entro il 19 marzo 1926, e non siano stati in precedenza dichiarati non idonei al passaggio stesso in seguito all'esito sfavorevole delle prove eventualmente sostenute.

Art. 3.

Per l'eventualità che con gli aspiranti previsti dall'articolo precedente non si ricoprano almeno 200 posti, potranno partecipare al concorso stesso anche estranei all'Amministrazione, ai quali estranei, dopo collocati gli agenti subalterni che negli esami avranno conseguita l'idoneità, potranno essere conferiti i posti tuttavia disponibili fino a raggiungere fra gli uni e gli altri aspiranti i 200 posti anzidetti.

Art. 4.

Gli aspiranti previsti dall'art. 2 dovranno far pervenire in via gerarchica a questo Ministero (ufficio V dell'Ufficio superiore del personale) le loro domande entro il 1° febbraio 1929.

A tali domande, per gli appartenenti ad altre Amministrazioni, dovrà essere unita la deliberazione favorevole del proprio Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Gli aspiranti previsti dall'art. 3, non più tardi del 1° febbraio 1929 dovranno presentare al Procuratore del Re nella cui giurisdizione risiedono la domanda di ammissione al concorso, su carta da L. 3 diretta al Ministro per la giustizia e gli affari di culto, con l'indicazione esatta del domicilio e residenza.

Art. 6.

La domanda di cui al precedente articolo deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) copia autentica ed integrale dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune nel quale l'aspirante risiede;
d) certificato medico di sana costituzione fisica;
e) ritratto in fotografia formato visita, con la firma dell'aspirante;
f) certificato generale del casellario giudiziale;
g) diploma di licenza di scuola media inferiore o altro dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 giugno 1923, n. 1054, oppure licenza da scuola complementare.

A detti titoli sono equiparati, per coloro che appartengono alle Provincie annesse con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, le licenze conseguite in una scuola media dell'ex Impero austro-ungarico;

h) quietanza del ricevitore del registro comprovante il pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 25.

I documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *f*) debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando.

I documenti indicati alle lettere *a*) e *b*) debbono essere legalizzati dal presidente o dal cancelliere del Tribunale competente o

dal pretore; quello indicato alla lettera *f*) deve essere legalizzato dal presidente del Tribunale; quello indicato alla lettera *c*) deve essere legalizzato dal Prefetto competente; quello indicato alla lettera *d*) deve essere vidimato dal podestà e legalizzato dal Prefetto competente; la firma dell'aspirante nel documento indicato alla lettera *e*) deve essere vidimata da un Regio notaio e legalizzata dal presidente o dal cancelliere del Tribunale competente o dal pretore.

Le legalizzazioni non occorrono per i certificati rilasciati dal Governatore e dal cancelliere del Tribunale di Roma e per quelli vidimati dal Governatore o da un Regio notaio di Roma;

i) documenti comprovanti, se del caso, che il concorrente:

1° sia insignito di medaglia al valor militare;

2° sia mutilato o invalido di guerra, ascritto alle prime sei categorie, giusta la tabella *A* annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

3° sia stato ferito in combattimento o sia mutilato o invalido di guerra ascritto alle ultime due categorie, di cui alla tabella indicata al precedente n. 2°, ovvero alla nona e decima categoria della tabella *A* annessa al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 873;

4° sia insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

5° sia orfano di guerra o figlio di invalido di guerra;

6° abbia prestato servizio militare come combattente;

7° abbia prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno nel Ministero della giustizia.

I documenti indicati nei sopraccennati numeri (1° a 7°) debbono pervenire al Ministero non oltre il giorno antecedente a quello che sarà fissato per l'esame orale di ciascun candidato, ove non siano stati alligati all'istanza di ammissione al concorso.

Se l'aspirante sia affetto da imperfezioni fisiche, queste debbono essere esattamente specificate nel documento di cui alla lettera *d*).

Il Ministero può disporre che l'aspirante sia sottoposto a visita di uno o più medici all'uopo delegati per accertare se sia idoneo a coprire il posto al quale aspira.

Art. 7.

I documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Saranno respinte le domande presentate oltre il termine stabilito negli articoli 4 e 5 ovvero sfornite di alcuno dei documenti prescritti.

I candidati che provino di essere impiegati di ruolo in servizio attivo di un'Amministrazione dello Stato, potranno esimersi dal presentare i documenti indicati all'art. 6 dalle lettere *b*), *c*), *f*), salvo al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

Art. 8.

Non saranno ammessi al concorso gli aspiranti previsti dall'art. 3 del presente bando, i quali non abbiano compiuto gli anni 18 o abbiano superato i 25.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 saranno ammessi purchè alla data del presente bando non abbiano superato gli anni 30.

Gli invalidi di guerra ed i decorati al valore militare saranno ammessi, purchè alla data del presente bando non abbiano superato gli anni 39.

Non saranno ammessi neppure coloro che non abbiano conseguito i titoli necessari prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 9.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

Il provvedimento che nega l'ammissione al concorso è definitivo.

Art. 10.

Il concorso avrà luogo in Roma nei locali che saranno indicati nella tessera di riconoscimento di cui all'articolo precedente il giorno 15 maggio 1929, e consisterà nello svolgimento di un tema di composizione italiana col quale gli aspiranti devono dare anche saggio di buona calligrafia.

Gli esami orali avranno luogo nei giorni ed ore che saranno indicati dalla Commissione esaminatrice e consisteranno in una prova complessiva sugli elementi di ordinamento giudiziario e sulle nozioni elementari dei principali servizi di cancelleria.

Gli aspiranti dovranno altresì sottoporsi ad un saggio pratico di scritturazione a macchina.

Art. 11.

Gli agenti subalterni di cui all'art. 2 che conseguiranno l'idoneità, avranno la precedenza assoluta sugli altri concorrenti, tanto ai fini della graduatoria, qualunque sia il punto riportato nelle prove scritte e nelle orali, quanto ai fini della nomina a volontario aiutante di cancelleria.

Art. 12.

Salva la precedenza per i candidati previsti dall'art. 2 entro il limite massimo della metà dei posti che potranno conferirsi ai candidati previsti dall'art. 3, saranno assunti coloro che abbiano partecipato alla guerra 1915-18, in qualità di combattenti ai sensi del 2° comma dell'art. 41 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e relative modificazioni e che nel presente concorso conseguiranno l'idoneità.

Roma, addì 16 novembre 1928 - Anno VII

Il Ministro: Rocco.

(819)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione dello statuto del Consorzio speciale per la bonifica delle Valli Isola e Minori, con sede in Comacchio.

Con decreto 19 dicembre 1928-VII, n. 9034, il Ministero dei lavori pubblici ha approvato lo statuto del Consorzio speciale per la bonifica delle Valli Isola e Minori con sede in Comacchio, in provincia di Ferrara, deliberato il 30 settembre 1928 dall'assemblea generale dei consorziati.

(815)

Costituzione del Consorzio speciale per la bonifica di Massarosa, in provincia di Lucca.

Con decreto Reale 6 settembre 1928, n. 5713, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre stesso anno al registro 22, foglio 350, è stato costituito il Consorzio speciale per la bonifica di Massarosa in provincia di Lucca.

A far parte della Deputazione provvisoria dell'Ente sono stati chiamati i signori: conte Parravicino Gustavo, ing. Corsi Giovanni, Del Magro Alfonso, Sodini Francesco, Della Maggiore Ademaro.

(816)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 51.

Media dei cambi e delle rendite del 21 dicembre 1928 - Anno VII

Francia	74.72	Belgrado	33.65
Svizzera	368.09	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.652	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.675	Norvegia	5.10
Spagna	311.22	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.657	Svezia	5.12
Berlino (Marco oro)	4.554	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.695	Danimarca	5.10
Praga	56.625		
Romania	11.425	Rendita 3.50 %	71.75
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	66.75
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	45.15
New York	19.089	Consolidato 5 %	83.60
Dollaro Canadese	19.015	Obbligazioni Venezie 3.50 %	74.40
Oro	368.33		

BANCA

Capitale nominale L. 240,000,000

Situazione al 30

ATTIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 20 novembre 1928 — (migliaia di lire)
Oro in cassa . . . . L.		5,051,873,184.30	— 42
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero.	L. 3,932,685,098.59		+ 2,498
Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere	» 2,059,766,524.10		—
		5,992,451,622.69	+ 2,498
Riserva totale . . . . . L.		11,044,324,806.99	+ 2,456
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . »		1,836,187,265.08	—
Cassa . . . . »		105,812,532.73	+ 6,604
Portafoglio su piazze italiane . . . . »		3,400,504,399.27	+ 138,784
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		16,688,636.93	+ 11,892
Anticipazioni su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie	L. 1,432,072,014.23		
Anticipazioni su sete e bozzoli	» 8,217,612.25		
		1,440,289,626.48	— 155,696
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . . . L.		1,038,391,646.85	— 372
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . .	L. 131,629,045.59		— 12,229
altri	» 67,815,221.80		— 7,847
		199,444,267.39	— 20,076
Credito di interessi per conto dell'Istituto di liquidazioni . . . . L.		276,981,960.11	—
Azionisti a saldo azioni . . . . »		60,000,000 —	—
Immobili per gli uffici . . . . »		141,419,495.45	+ 285
Istituto di liquidazioni . . . . »		1,224,935,906.84	—
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario	L. 30,000,000 —		—
Impiego della riserva straordinaria	» 12,025,000 —		—
Impiego della riserva speciale azionisti	» 71,152,648.69		—
Impiego fondo pensioni	» 179,044,550.09		—
Debitori diversi	» 815,359,790 —		+ 75,538
		1,107,581,988.78	+ 75,538
Spese . . . . L.		178,772,778.82	+ 7,444
L.		22,071,335,311.72	—
Depositi in titoli e valori diversi . . . . »		28,822,291,756.93	+ 869,870
L.		50,893,627,068.65	—
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		144,270,909.71	— 65
TOTALE GENERALE . . L.		51,037,897,978.36	+ 936,664

Saggio normale dello sconto 5.50 per cento (dal 25 giugno 1928).

Il governatore: STRINGHER.

(5394)

D'ITALIA

- Versato L. 180,000,000

novembre 1928 (VII)

PASSIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 20 novembre 1928 — (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti	L.	17,118,613,350 —	+ 279,763
Vaglia cambiari e assegni della Banca	»	554,089,819.31	+ 71,804
Depositi in conto corrente fruttifero	»	1,603,384,866.85	— 39,041
Conto corrente del Regio tesoro	»	300,000,000 —	—
	L.	19,576,088,036.16	+ 312,526
Capitale	L.	240,000,000 —	—
Massa di rispetto	»	48,000,000 —	—
Riserva straordinaria	»	12,025,412.33	—
Conti correnti passivi	»	33,158,171.19	+ 5,357
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato	»	834,684,618.76	— 295,234
Conto corrente del Regio tesoro (accantonamento interessi all'Istituto di liquidazioni)	»	40,000,000 —	+ 40,000
Partite varie:			
Riserva speciale azionisti — L. 75,312,753.13			+ 781
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici — » 46,000,000 —			—
Creditori diversi — » 765,787,095.82			— 3,228
		887,099,848.95	— 2,447
Rendite	L.	400,279,224.33	+ 6,659
Utili netti dell'esercizio precedente	L.	—	—
	L.	22,071,335,311.72	—
Depositanti	»	28,822,291,756.93	+ 860,870
	L.	50,893,627,068.65	—
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	144,270,909.71	— 65
TOTALE GENERALE	L.	51,037,897,978.36	+ 936,664

Rapporto della riserva (11,044,324,806.99) ai debiti (19,576,088,036.16) da coprire 56.42 %.

p. *Il ragioniere generale*: RIPETTI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. — 1ª Pubblicazione. — (Elenco n. 22).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	235822	875 —	Fornaca ing. *Guido-Giuseppe* fu Enrico, domiciliato a Torino.	Fornaca *Giuseppe-Innocenzo-Moderato-Guido* fu Enrico, dom. a Torino.
»	276271	210 —	Fornaca Giuseppe-Innocenzo-*Modesto*-Guido, *detto Guido* fu Enrico, dom. a Torino.	
Cons. 5 %	436672	110 —	Giannoni *Bruno* fu Colombo, minore sotto la p.p. della madre Bolli Settimia fu Nazzareno, ved. Giannoni, dom. a Marciano (Perugia).	Giannoni *Arnaldo* fu Giovanni, minore ecc. come contro.
3.50 %	265946	245 —	*Della Casa Nicoletta-Teresina detta Giovanna*, nubile, dom. a Genova.	*Tefrina Nicoletta*, nubile, dom. a Genova.
Cons. 5 %	456174	200 —	Brancato Giuseppe, Gaetano, Letterio, Antonina, *Antonia*, Giovanni e Flavia-Emilia di Giuseppe, minori sotto la p. p. del padre, dom. in Villaggio S. Stefano Medio di Messina.	Brancato Giuseppe, Gaetano, Letterio, Antonina, *Antonio*, Giovanni e Flavia-Emilia di Giuseppe, minori ecc. come contro.
»	307570	350 —	Bollardi Fausto fu Giulio, dom. a Milano.	Bollardi Fausto fu Giulio, *minore sotto la tutela della sorella Elisa, nubile*, dom. a Milano.
3.50 % 3.50 % (1902)	670680 34076	630 — 70 —	Ansaldi *Battista* fu Giovanni, dom. a Demonte (Cuneo).	Ansaldi *Giovanni-Battista* fu Giovanni, domiliato come contro.
Buoni Tesoro ordinari eserc. 1925-1926	1891 2733	Cap. 1,000 — » 2,000 —	*Palestro* Francesco fu Paolo.	*Palestri* Francesco fu Paolo.
Buoni Tesoro ordinari eserc. 1926-1927	678 839	» 5,000 — » 5,000 —	*Salzi* Giulia fu Giuseppe.	*Salza* Giulia fu Giuseppe.
Cons. 5 %	318672	125 —	Scioscia *Maria* di Nicola, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Pescopagano (Potenza)	Scioscia *Mariagiola* di Nicola, minore ecc. come contro.
Certificati provvisori del prestito del Littorio	17466 17468 2920	Cap. 100 — 100 — » 100 —	Del Gaudio Franca Del Gaudio Bruna Del Gaudio Bruno } di Vincenzo.	Del Gaudio Franca Del Gaudio Bruna Del Gaudio Bruno } di Vincenzo, *minori sotto la p. p. del padre*.
Cons. 5 %	353990	45 —	Guerriero Ettore fu Angelo, dom. in Avellino, con usufrutto vitalizio a Bonino *Elisa* fu Ferdinando, dom. in Avellino.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Bonito *Elisabetta* fu Ferdinando, dom. in Avellino.
»	8346	170 —	Loffredo *Antonio* fu Raffaele, minore sotto la p. p. della madre Caterina Di Blasio fu Giovanni ved. Loffredo, dom. a Torre del Greco (Napoli); con usufrutto vitalizio a D'Antonio Principia fu Giuseppe, ved. di Loffredo Tommaso, dom. a Resina (Napoli).	Loffredo *Aniello-Antonio* fu Raffaele, minore ecc. come contro; e con usufrutto come contro.
»	8347	110 —	Loffredo Ciro ed *Antonio*, minori ecc. come la precedente, con usufrutto congiuntivo a D'Antonio Principia fu Giuseppe, ved. di Loffredo Tommaso e a Di Blasio Caterina fu Giovanni, vedova di Loffredo Raffaele, dom. a Resina (Napoli).	Loffredo Ciro ed *Aniello-Antonio* fu Raffaele, minori ecc. come contro; e con usufrutto come contro.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	50730	795 —	*Flaiani Cordelia-Emma* di Filippo, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Ancona.	*Flaiani-Mazzoni Cordelia* di Filippo, minore ecc. come contro.
Buoni del Tesoro ordinari stampigliati eserc. 1925-26 Serie E	3785	Cap. 10,000 —	*Micalizzio Sarina* fu Giovanni in Le Cause.	
» »	3786	» 10,000 —		
» »	3787	» 10,000 —		
» »	3788	» 10,000 —		
» »	3789	» 10,000 —		
» »	3790	» 10,000 —		
» D	1228	» 5,000 —	*Le Cause Sarina* fu Giovanni.	
» »	1229	» 5,000 —		
» E	3968	» 10,000 —	*Micalizzio* Rosaria fu Giovanni in *Licausc*.	*Micalizio Rosaria detta Sarina* fu Giovanni, moglie di *Le Cause* Antonino *o Antonio.*
Come sopra eserc. 1926-27 Serie E	2159	» 10,000 —	*Lecause* Rosaria fu Giovanni, moglie di *Lecause* Antonino fu Natale.	
» »	2160	» 10,000 —		
» »	188	» 10,000 —		
» »	189	» 10,000 —		
» »	190	» 10,000 —		
» »	191	» 10,000 —		
» »	192	» 10,000 —		
» »	193	» 10,000 —		
Buoni Tesoro ordinario eserc. 1926-27	1146	» 10,000 —	Alfano *Raffaele* fu Carmine.	Alfano *Maria-Raffaella* fu Carmine.
Cons. 5 %	295924	25 —	Piraino Maria-Camilla di Enrico, nubile, domiciliata a Palermo; con usufrutto a Di Maria Alleri e Natale-Tommaso fu *Bartolomeo*, dom. a Palermo.	Intestata come contro; con usufrutto a Di Maria Alleri e Natale Tommaso fu *Casimiro*, dom. a Palermo.
»	295925	45 —	D'Ondes Angelina fu Bartolomeo, nubile, domiciliata a Palermo, con usufrutto come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto come la precedente.
»	295390	25 —	Piraino Pietro di Enrico, dom. a Palermo, con usufrutto come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto come la precedente.
»	295926	15 —	Guarino Concetta di Beniamino, nubile, domiciliata a Palermo; con usufrutto come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto come la precedente.
»	295923	25 —	D'Ondes Matilde fu Giovanni, nubile, domiciliata a Palermo, con usufrutto come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto come la precedente.
3.50 %	517199	1067.50	Cattaneo *Carmelita* fu Giulio, minore sotto la p. p. della madre Maria Argentina Bardi Serzelli fu Ferdinando, ved. di Giulio Cattaneo, dom. a Genova.	Cattaneo *Lucrezia-Carmelita* fu Giulio, minore ecc., come contro.
»	592677	56 —	Cattaneo della Volta *Carmelita* fu Giulio, minore sotto la p. p. della madre Maria Bardi Serzelli fu Ferdinando, ved. Cattaneo, domiciliata a Genova.	Cattaneo della Volta *Lucrezia-Carmelita* fu Giulio, minore ecc., come contro.
»	631852	616 —	Cattaneo *Carmelita* fu Giulio, minore sotto la p. p. della madre Bardi Serzelli Maria fu Ferdinando, dom. a Genova.	Cattaneo *Lucrezia-Carmelita* fu Giulio, minore ecc., come contro.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	645174	175 —	Cattaneo *Carmelita* fu Giulio, minore sotto la p. p. della madre Bardi Serzelli Maria Argentina fu Ferdinando, ved. di Cattaneo Giulio, dom. a Genova.	Cattaneo *Lucrezia-Carmelita* fu Giulio, minore ecc., come contro.
»	683260	115.50	Cattaneo della Volta *Carmelita* fu Giulio, minore sotto la p. p. della madre Maria Bardi Serzelli fu Ferdinando, ved. di Cattaneo della Volta Giulio, dom. a Genova.	Cattaneo Della Volta *Lucrezia-Carmelita* fu Giulio, minore ecc. come contro.
Buoni Tesoro ordinari stampigliati eserc. 1925-26 Serie D	1217	Cap. 5,000 —	Capitanio *Maria* fu Pietro.	Capitanio *Paola-Maria* fu Pietro, *moglie di D'Erchia Sante.*
Serie E	1936	» 10,000 —		
Buono Tesoro ordinario eserc. 1925-26	3717	» 10,000 —	*Pesce* Giuseppina fu Natale.	*Prestieri* Giuseppina fu Natale, *ved. di Pesce Roberto.*
Buono Tesoro settennale 1ª serie	1915	» 5,500 —	Martinato Carlo fu *Vittorio*, minore sotto la p. p. della madre Clain Caterina o Rina fu Alessandro, ved. Martinato.	Martinato Carlo fu *Antonio*, minore ecc., come contro.
Buono Tesoro quinquennale 13ª emissione	799	» 8,000 —	Brambilla *Emma* di *Gian Battista vulgo Giovanni* minore sotto la p. p. del padre, con usufrutto vitalizio a Aglice Vittoria.	Brambilla *Vittoria-Lice* di *Giovanni vulgo Gian Battista*, minore ecc., come contro e con usufrutto vitalizio come contro.
Cons. 5 %	235313	100 —	Giono *Catterina* fu Battista ved. di *Valer Battista*, dom. a Inverso, fraz. del comune di Drusacco (Torino).	Giono *Caterina* fu *Giovanni-Battista* ved. di *Rudellat-Valer Giovanni-Battista*, dom. come contro.
3.50 %	768224	35 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 15 dicembre 1928 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.